

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 33 del 14 Ottobre 2014

1. MEDIATORI MARITTIMI - Competenza territoriale per esami e incompatibilità - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

1) Anche dopo l'abrogazione del Ruolo di categoria, **gli esami che gli aspiranti mediatori marittimi devono sostenere ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 478/1968, vanno sostenuti presso la Camera di Commercio precedentemente tenutaria del Ruolo interprovinciale**, che era competente per la specifica provincia di residenza o di domicilio professionale dei medesimi.

2) L'attività di mediatore marittimo **confligge in ogni caso con lo svolgimento retribuito di tutte le altre attività diverse dalla mediazione marittima**, siano esse esercitate in forma di dipendenza, ovvero in forma imprenditoriale. Ciò al fine di **garantire l'effettiva indipendenza di questa figura professionale**, nonché in analogia a quanto previsto per gli agenti di affari in mediazione, di cui alla Legge n. 39/1989.

Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 176022**, inviata ad una Camera di Commercio, in risposta ad un preciso quesito.

Ricordiamo che, in base al **D.M. 10 dicembre 1968**, le Camere di Commercio presso le quali devono essere istituiti i ruoli dei mediatori marittimi sono le seguenti: *IMPERIA, SAVONA, GENOVA, LA SPEZIA, LIVORNO, ROMA, NAPOLI, SALERNO, REGGIO CALABRIA, TARANTO, BRINDISI, BARI, PESCARA, ANCONA, RAVENNA, VENEZIA, TRIESTE, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, SIRACUSA, TRAPANI, PALERMO*.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo dei mediatori marittimi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=18>

2. STATO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA DELL'IMPRESA - Scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale - Il NO del Consiglio Nazionale del Notariato

E' escluso che le difficoltà economiche, per quanto gravi, **possano essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento** di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 2, Codice Civile.

E' questa la posizione sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato nello **studio n. 237-2014/I**, approvato dall'Area Scientifica - Studi d'Impresa il 9 luglio 2014 e dal CNN il 9 settembre 2014, nel quale il Notariato si interroga sulla possibilità di qualificare come **causa legittima di scioglimento** il riscontro da parte degli amministratori dello **stato di difficoltà economica dell'impresa**.

Lo studio esamina, in particolare, l'eventuale legittimità di una **dichiarazione iscritta nel Registro delle Imprese**, ai sensi dell'art. 2484, 3° comma, Codice Civile, da parte degli amministratori che ritengono verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 2. C.C., in presenza di **situazioni di difficoltà economica**.

Dopo aver esaminato attentamente la nozione di oggetto sociale e la sua concettuale diversità dallo scopo di lucro nonché i rapporti tra la causa di scioglimento in esame e la diversa ipotesi del fallimento,

causa autonoma di scioglimento ora solo nell'ambito delle società personali, il Notariato ha **escluso che le difficoltà economiche**, per quanto gravi, **possano essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento** di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 2, C.C. e si sono passate in rassegna le conseguenze, sotto il profilo organizzativo e quello della responsabilità dei soggetti coinvolti, derivanti da uno scioglimento che trae il suo impulso procedimentale da una **causa illegittima ed erroneamente pubblicizzata**, individuando i rimedi dell'ordinamento a tale situazione.

Secondo il Notariato **“la sopravvenuta antieconomicità dell'impresa è concetto estraneo al contenuto sostanziale della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2 C.C.”** e **“l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale coincide ... con l'impossibilità giuridica o materiale a svolgere l'attività in cui lo stesso consiste”**. Detta impossibilità deve comunque **“essere oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva e non già un semplice impedimento temporaneo”**.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese di una dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 2484 C.C. in assenza dei presupposti di legittimità, comporta una **responsabilità degli amministratori**.

Nello studio vengono anche chiariti quali siano i **poteri del Conservatore del Registro delle imprese** nel caso di deposito di una eventuale dichiarazione di accertamento da parte dell'Organo Amministrativo della causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1, n. 2, che appare, per quanto sin qui esposto, oggettivamente illegittima.

In tal caso l'illegittimità **deve essere rilevata d'ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese**, rientrando nei suoi poteri ex art. 2189 C.C. quello di un controllo di legalità formale.

[Per scaricare il testo dello Studio n. 237/2014 clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/societa-capitali/237-14-i.pdf>

3. TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA' UNIPERSONALE IN IMPRESA INDIVIDUALE - II **SI del Consiglio Nazionale del Notariato**

E' ammissibile la trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale. Tale operazione, infatti, non può ritenersi lesiva degli interessi di terzi e creditori.

E' questa la posizione sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato nello **studio n. 545/2014**, approvato dall'Area Scientifica - Studi d'Impresa il 9 luglio 2014 e dal CNN il 9 settembre 2014.

Lo studio esamina la questione della **possibilità di trasformare la società unipersonale in impresa individuale**, questione risolta **in senso affermativo** dalla prevalente dottrina successiva alla riforma del diritto societario, ma **in senso negativo** dalle poche pronunce giurisprudenziali, che spesso si fondano su considerazioni poco persuasive, che se ne sono occupate.

Nell'operazione in oggetto, osserva il Notariato, tanto il presunto **principio di tipicità della trasformazione**, quanto la necessità di **fornire un'adeguata tutela dei creditori sociali** non andrebbero disattesi, in quanto:

a) la previsione normativa della trasformazione di società in azienda individuale costituisce una prova del fatto che il **principio di continuità dei rapporti giuridici**, che caratterizza la trasformazione, può esplicare i propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano oggetto del complesso aziendale, e non anche ai soggetti titolari dello stesso, rispetto ai quali è consentita un'alterazione dell'identità soggettiva;

b) la qualificazione dell'operazione in esame in termini di trasformazione eterogenea **consente di tutelare adeguatamente i creditori** attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 2500-novies c.c.

Sul piano operativo, la configurazione del passaggio da società in impresa individuale in termini di trasformazione consente di affermare che in relazione agli immobili eventualmente esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento, con conseguenti riflessi pratici sia con riferimento ai profili pubblicitari, sia con riguardo alle regole di circolazione degli immobili.

In conclusione, secondo il Notariato, **“paiono ormai particolarmente significative le argomentazioni sostanziali a sostegno della possibilità di una trasformazione in impresa in titolarità individuale, tenuto conto anche del fatto che, diversamente opinando, si corre il rischio di pervenire a risultati incongrui riconoscendo una piena continuità alla sola vicenda trasformativa che riguardi la contitolarità di un complesso di beni organizzati ma non concretamente utilizzati per l'attività di impresa, e negandola invece all'unico socio che intenda continuare ad utilizzare l'azienda in veste di impresa individuale.**

Si tratta, beninteso, di una soluzione che, ancorché appaia ormai ammissibile, riguarda una questione a tutt'oggi controversa, e che quindi presuppone una prudente ponderazione dei rischi ad essa connessi anche per ciò che concerne i profili operativi”.

[Per scaricare il testo dello Studio n. 545/2014 clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

4. D.L. N. 133/2014 - “Marina Resort” - Emanato il decreto che fissa i requisiti minimi per le strutture

Con **decreto 3 ottobre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito i **requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto** ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il decreto, **in vigore dal 14 ottobre 2014**, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 32 del D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), nel quale si prevede che, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 13 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta**.

I requisiti minimi fissati dal decreto riguardano i **posti barca** (un numero non inferiore a sette); gli **impianti** (di comunicazione e di allarme, di illuminazione, idrici, della rete fognaria, di prevenzione incendi); i servizi, le **attrezzature e gli impianti complementari** (pulizia e raccolta rifiuti, cassetta di pronto soccorso e attrezzatura di ristoro) e le **dotazioni e gli impianti nello specchio d'acqua**.

Per scaricare il testo del decreto e per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge n. 133/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

5. ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA DA CITTADINO EXTRACOMUNITARIO - Previsto il possesso di una residenza anagrafica in Italia

Ai sensi della normativa vigente, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia è tenuto a richiedere le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano, oltre ad essere soggetto ad un specifico obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del documento di soggiorno. Pertanto il cittadino straniero che intende esercitare una attività commerciale e richiedere, entro 30 giorni dall'avvio dell'impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese, **deve necessariamente essere già in possesso di una residenza anagrafica** ovvero, se sprovvisto, essere invitato a provvedere all'esecuzione delle previste iscrizioni presso l'anagrafe del Comune di dimora abituale.

Sono questi i chiarimenti forniti, dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **nota del 8 ottobre 2014, Prot. 0175547**, inviata ad uno Sportello Unico che aveva avanzato la questione inerente la necessità, per un cittadino extracomunitario che intendesse avviare una attività commerciale, del possesso di una residenza anagrafica in Italia.

La residenza anagrafica dell'imprenditore individuale è **requisito ineludibile per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese** (art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 581/1995). Non solo, l'imprenditore irreperibile, dopo i previsti accertamenti, dovrà essere cancellato d'ufficio dal registro delle imprese.

Per quanto riguarda i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea, l'avvio di una attività di lavoro autonomo è soggetto, salvo il diverso iter di verifica di eventuali condizioni di reciprocità tra l'Italia e il Paese d'origine dello straniero, al prerequisite della condizione di legittima presenza dell'interessato in Italia (carta di soggiorno o permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attività di lavoro autonomo).

Nell'ipotesi che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al cittadino straniero per finalità di lavoro autonomo o assimilati, lo stesso avrà già dimostrato, all'atto della richiesta, di “*disporre di idonea sistemazione alloggiativa*” (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998).

Nel caso, invece, di permesso di soggiorno rilasciato per altre finalità, lo straniero potrà richiedere la conversione del titolo.

Per scaricare il testo del parere clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29cdan1>

6. ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - Segnalazione dell'Autorità Garante - NO alla reintroduzione di vincoli in materia di orari

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua riunione del 9 settembre 2014, ha adottato la segnalazione **AS1147** (pubblicata sul Bollettino n. 37 del 24 settembre 2014), con la quale ha formulato alcune osservazioni in merito alle restrizioni concorrenziali contenute nel **progetto di legge A.C. 1240**, in cui sono confluiti una pluralità di progetti di legge di analogo contenuto (C. 750, C. 947 di iniziativa popolare, C.1042, C. 1279, C. 1240, C. 1627 e C. 1809), il quale ha ad oggetto la "modifica dell'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali". L'Autorità ritiene che la proposta di legge in oggetto **integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza** nella misura in cui contempla l'introduzione di possibili limiti all'esercizio di attività economiche in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui è espressione l'art. 31 del decreto "Salva Italia".

Peraltro, la proposta in oggetto rappresenta non solo un potenziale ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali ma **si pone in contrasto con la normativa comunitaria**, in quanto è suscettibile di reintrodurre significativi limiti all'esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale in attuazione del diritto comunitario.

L'Autorità auspica che le osservazioni rappresentate siano tenute nella debita considerazione nell'ambito della discussione parlamentare concernente l'eventuale approvazione di modifiche dell'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Si ricorda che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto *Salva Italia*), ha modificato l'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto *Bersani*), il quale, per effetto delle modifiche così introdotte, dispone che "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l'altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

A seguito della novella, la normativa nazionale prevede dunque che **le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura dei relativi esercizi**.

Per scaricare il testo della segnalazione dell'AGCOM clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4451-37-14.html

Per scaricare il testo del progetto do legge AC 1240 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0019980.pdf>

7. "ITALIA SICURA" - Al via il nuovo portale del Governo su frane, alluvioni, infrastrutture idriche ed edilizia scolastica

Presentati il 9 ottobre 2014 a Palazzo Chigi la campagna istituzionale "**Se l'Italia si Cura, l'Italia è più Sicura**" e il nuovo portale www.italiasicura.governo.it, legati all'attività delle due strutture di missione della presidenza del Consiglio contro il **dissesto idrogeologico** e per lo **sviluppo delle infrastrutture idriche** e per il coordinamento e impulso nell'attuazione di **interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica**.

Con questo portale il Governo mette a disposizione di cittadini e imprese **un'informazione completa e mirata sulle emergenze idrogeologiche** e gli interventi di messa in sicurezza.

Il portale è diviso in **tre sezioni**: "**dissesto**", "**acque pulite**", "**scuole**".

In ogni area si possono monitorare le situazioni di emergenza, vedere le iniziative, nazionali e locali in campo, "visitare" i cantieri aperti.

In particolare nell'area "**dissesto**" si possono vedere **la mappa dei cantieri antiemergenze**, cercare le opere contro frane e alluvioni, Regione per Regione.

Nell'area "**acque pulite**" è possibile consultare quali sono le problematiche "idriche" del proprio territorio di appartenenza e gli interventi previsti dal Governo.

Infine occhio anche alla spesso disastrosa edilizia scolastica con la possibilità di conoscere le ristrutturazioni e la messa in sicurezza delle scuole del Paese.

"Italia Sicura" è anche sui social Facebook (*Italiasicura*), Twitter (*@italia_sicura*) e Flickr (*#italiasicura contro il dissesto e #italiasicura per edilizia scolastica*) nonché sui video di stazioni ferroviarie e aeroporti, aree servizio autostradali e sulle principali piattaforme dei partner dell'iniziativa.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://italiasicura.governo.it/site/home.html>

8. NUOVE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE - Pubblicato l'elenco degli eletti

Tra il 28 settembre e il 12 di ottobre 2014, in date differenti da Provincia a Provincia, si sono svolte le prime elezioni, con sistema di secondo livello:

- per i **Presidenti di Provincia** e i **Consigli provinciali di 64 Province** e
- per il **Consigli metropolitani di 8 Città metropolitane** (Torino, Milano, Bologna, Genova, Roma, Firenze, Napoli e Bari).

Per ora sono state **64 le Province che hanno votato**; le altre Province andranno al voto nel 2015.

Ad esprimersi questa volta non sono stati chiamati i cittadini, ma , in virtù delle norme previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i sindaci del territorio interessato.

Saranno dunque i Sindaci ad assumere la guida delle nuove Province, portando a compimento una prima parte della riforma prevista dalla citata legge n. 56/2014, quella che introduce in Italia il voto di secondo livello, un modello innovativo di governo.

Sono stati **986 invece di 2.500** i nuovi amministratori che sono stati eletti:

- **64 Presidenti di Provincia,**
- **760 consiglieri provinciali e**
- **162 consiglieri metropolitani.**

Per la lista dei Presidente proclamati nelle 64 Province che hanno votato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=368968&field=allegato&module=news>

Per i dati elettorali delle 8 città metropolitane clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=48335>

9. LE AZIENDE AGRITURISTICHE IN ITALIA - Rapporto ISTAT 2013

Nel 2013 il numero delle aziende agrituristiche (*aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo*) è pari a 20.897, 423 in più rispetto all'anno precedente (+2,1%).

Nel corso del 2013, le nuove aziende autorizzate all'attività agrituristica sono 1.697, quelle cessate 1.274.

Rispetto al 2012, aumentano sia le nuove autorizzazioni (+411 unità) sia le cessazioni (+49 unità).

Le aziende agrituristiche confermano il loro impegno per la **diversificazione dei servizi offerti**. Persiste, infatti, l'offerta di pacchetti turistici integrati con servizi differenziati, diretti a meglio qualificare l'attività agrituristica rispetto al territorio in cui viene esercitata: 7.628 aziende svolgono contemporaneamente alloggio e ristorazione, mentre 10.184 aziende uniscono all'alloggio le altre attività agrituristiche.

Rispetto al 2012, il numero di agriturismi aumenta soprattutto nel Nord (+6,1%) e meno nel Centro (+1,1%), mentre cala nel Mezzogiorno (-2,1%).

Il 42,1% degli agriturismi con alloggio, il 46,9% di quelli con ristorazione e il 43,8% degli agriturismi con degustazione è localizzato nel Nord, mentre il 41,9% delle aziende con altre attività agrituristiche è situato nel Centro.

La **Toscana** e l'**Alto Adige**, con 4.108 e 3.098 aziende, si confermano i territori in cui l'agriturismo risulta storicamente più consistente e radicato.

Più di un'azienda agrituristica su tre è a conduzione femminile; la maggiore concentrazione si rileva in Toscana, con 1.675 aziende, pari al 40,8% del totale regionale e al 22,5% del totale nazionale degli agriturismi gestiti da donne.

La crescita è continua: le aziende agrituristiche aumentano del 60,5% (da 13.019 a 20.897), quelle che offrono alloggio del 58,8% (da 10.767 a 17.102) e gli agriturismi con ristorazione del 69,8% (da 6.193 a 10.514).

Sempre fra il 2003 e 2013, sono in crescita anche i posti letto (+94.738) e quelli a sedere (+157.615). Anche le aziende con degustazione e quelle con altre attività agrituristiche crescono notevolmente (+47,9% e +62,7%).

Tra il 2012 e il 2013, nelle regioni del Nord-est e del Nord-ovest le aziende agrituristiche crescono in misura più rilevante (rispettivamente +5,9% e +5,8%) rispetto a quelle del Centro e delle Isole; nel Sud si rileva invece un calo del 5,8%.

Gli incrementi maggiori riguardano la Lombardia e l'Alto Adige, con 106 e 102 unità; il calo più rilevante si registra in Abruzzo (-121 unità).

Delle 1.697 autorizzazioni rilasciate nel 2013 (+411 rispetto al 2012), 392 risultano in Alto Adige (unità) 193 in Toscana (unità); seguono Lombardia con 158, Veneto (116) e Marche (115).

(Fonte: ISTAT)

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/133966>

10. ITALIA IN CIFRE - On-line l'edizione 2014

Attraverso **16 sezioni tematiche**, Italia in cifre offre un profilo sintetico dei principali aspetti economici, demografici, sociali e territoriali dell'Italia, nonché di alcuni fondamentali comportamenti e stili di vita della popolazione.

Approfondimenti, glossari e brevi note metodologiche consentono una migliore fruibilità delle informazioni statistiche anche a un pubblico di non addetti ai lavori.

Quest'anno il testo è arricchito da un'infografica dedicata ai giovani e da una sezione sugli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile.

La versione on line di Italia in cifre può essere scaricata integralmente o consultata in modo ragionato per singole sezioni.

L'opuscolo, distribuito a istituzioni, organismi internazionali, media e opinion leader, è disponibile, su richiesta, presso la Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica dell'Istat (tel. 06 4673.2243-44, email comunica@istat.it).

(Fonte: ISTAT)

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/133297>

11. LOTTA ANTIFRODE - Presentata la relazione COLAF 2013

E' stata trasmessa al Parlamento italiano la Relazione annuale del **Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea** (COLAF), istituito presso il Dipartimento Politiche Europee e supportato una Segreteria tecnica composta da personale che si avvale del Nucleo antifrode della Guardia di Finanza.

E' la **prima volta** che la relazione del COLAF viene trasmessa a Camera e Senato da quando è in vigore la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*).

La relazione presenta le attività del COLAF, l'analisi statistica dei casi di irregolarità e frode, i contributi delle amministrazioni italiane che partecipano al Comitato.

L'attività di contrasto alle frodi e alle altre forme di illegalità, costituisce una priorità per la Commissione europea soprattutto in una complessa fase di riforme strutturali per la crescita.

Gli effetti negativi delle frodi, ricorda la Relazione, si traducono in una **mancata realizzazione degli obiettivi di crescita e occupazione**, nella perdita finanziaria per lo Stato membro in caso di mancato recupero e nell'alimentazione dei flussi dell'economia illegale.

Per questo motivo, il Governo italiano ha adottato misure rigorose di contrasto, tradotte in azioni concrete di **rafforzamento dei controlli, recupero delle somme e monitoraggio dei risultati**.

I risultati di queste azioni sono rappresentate da alcuni dati. Nel 2013, sono state **465 le irregolarità** riscontrate per un impatto finanziario pari a **34mln di euro**; mentre sono state **280 le frodi**, per un impatto finanziario di **56,7mln di euro**.

(Fonte: Dipartimento Politiche Europee)

Per saperne di più e per scaricare il testo della relazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19079/relazione-colaf-2013>

12. LE PROFESSIONI CHE MANCANO REGIONE PER REGIONE - Report dell'ufficio studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza

Nonostante la difficile situazione del mercato del lavoro, con la disoccupazione giovanile in Italia che ha raggiunto il 44,2%, ci sono ancora professioni nel nostro Paese di difficile reperimento e lavori che nessuno vuole o è in grado di fare.

È quanto emerge da una elaborazione dell'Ufficio Studi della **Camera di Commercio di Monza e Brianza** su dati Sistema Informativo Excelsior 2014.

Così, facendo il giro delle Regioni, si scopre che in **Lombardia** non piacciono i mestieri antichi. Le figure di lattonieri e stagnini sono difficili da reperire nel 77,8% dei casi richiesti; così come è non è facile trovare un tappezziere (71,4%) e con difficoltà si riescono a rintracciare sarti e modellisti (44,4%, vale a dire per un fabbisogno di 180 nuovi addetti 80 figure sono "scoperte").

Nel **Lazio** mancano 270 accompagnatori turistici, in **Liguria** gelatai e pasticciere, oltre ai falegnami.

In **Piemonte** le imprese hanno difficoltà nel trovare esperti di pubbliche relazioni e mancano i "pony express".

In **Trentino Alto Adige** si cercano agronomi; in **Veneto** ingegneri elettrotecnici, tecnici della sicurezza e idraulici.

Mancano i cuochi in **Friuli, Abruzzo e Sardegna**.

Gli elettricisti scarseggiano in **Puglia** e in **Toscana**, in **Emilia Romagna** i contabili addetti alle buste paga. Si cercano vasai in **Umbria**. Nelle **Marche** si fatica a trovare carpentieri e esperti di marketing.

In **Campania** scarseggiano i professionisti dell'informatica, tecnici programmatori e analisti di software.

In **Sicilia** si cercano fisioterapisti; in **Calabria** camerieri e in **Basilicata** esperti di beni culturali.

Per scaricare il documento "*Ecco i lavori che in Italia nessuno vuol fare*" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://tuttocamera.mb.camcom.it/upload/repos/stampa/9/4725/renzimirano.pdf>

13. PASSAPORTO - Dal 27 ottobre direttamente a domicilio

Poste Italiane e Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno firmato una convenzione che prevede il **recapito del passaporto direttamente presso la propria abitazione o in ufficio**, in alternativa al classico 'ritiro' negli uffici della Polizia di Stato.

Dopo la sperimentazione con le questure di Bari, Roma e Verona e in diversi commissariati, infatti, dal prossimo 27 ottobre il servizio sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

Il servizio grazie alla collaborazione tra Poste e PA si inserisce nell'ottica di rendere sempre più semplice la vita quotidiana dei cittadini.

Il passaporto verrà spedito al destinatario tramite Posta Assicurata e il **pagamento di euro 8,20** potrà essere effettuato contestualmente alla consegna.

Ma come funziona? Al cittadino che intende fruire del servizio la Questura o commissariato consegna:

- una **busta di Poste Italiane** che deve compilare e consegnare sul posto all'Ufficio passaporti, riportando in particolare le informazioni relative al domicilio presso cui si desidera ricevere il documento;
- una **stampa della ricevuta** che contiene anche il numero della busta in modo che potrà tracciare la spedizione sul portale Poste Italiane.

Sarà, infatti, possibile monitorare la spedizione sul sito www.poste.it, inserendo su "*Cerca spedizioni*" il codice identificativo rilasciato dalla Questura.

In caso di mancata consegna, si potrà comunque ritirare la busta contenente il passaporto presso l'ufficio postale indicato sull'avviso di giacenza.

Ricordiamo che l'importo sopra indicato è stato fissato con **decreto 3 maggio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012.

Nello stesso decreto, all'art. 2, si è anche stabilito che lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà esclusivamente luogo ad un **indennizzo pari a euro 50,00** che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla Società che gestisce la stessa consegna a domicilio.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.poliziadistato.it/articolo/view/36196/>

Per accedere allo "Sportello Amico" di Poste Italiane clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.poste.it/altri_servizi/sportello-amico.shtml?WT.ac_PCOM_sportelloamico_09082013

14. CARTA DEI DIRITTI IN INTERNET - Dal 27 ottobre al via una consultazione pubblica su una bozza elaborata da un'apposita commissione

E' stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati e in contemporanea sulla piattaforma di consultazione pubblica camera.civici.it una **bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet** frutto del lavoro della Commissione di studio per i diritti e doveri relativi ad Internet istituita dalla Presidente Laura Boldrini.

Si tratta di un documento composto da un preambolo e da quattordici articoli ed è una prima bozza.

Dal 27 ottobre 2014 tutti i cittadini interessati potranno contribuire sulla piattaforma, valutando le proposte della Commissione, con commenti e suggerimenti. **La consultazione durerà quattro mesi.**

Partecipare è semplice: si possono commentare e valutare le proposte della Commissione oppure aggiungere nuove proposte.

E' la prima volta che in Italia si istituisce, in sede parlamentare, una Commissione di studio su questi temi. L'idea nasce dalla consapevolezza che considerare Internet uno dei vari media è riduttivo e improprio. Internet è molto di più: è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza.

Ciò richiama tutti ad una precisa responsabilità: fornire un contributo fattivo per giungere finalmente all'**adozione di una Carta dei diritti in Internet** e questo è l'obiettivo della Commissione.

Per scaricare il testo della bozza di dichiarazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29cagtk>

Per partecipare alla consultazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://camera.civi.ci/>

15. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI - On line due guide per imprese e consumatori

Sono on line due nuove pubblicazioni realizzate da Unioncamere sull'**etichettatura dei prodotti tessili**: una **guida per le imprese** e un **folder per i consumatori**.

Tenendo conto delle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, le guide si pongono l'obiettivo di offrire agli operatori economici del settore (produttori, importatori, distributori) e ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione su diritti ed obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.

I due nuovi strumenti rientrano nelle molteplici attività di vigilanza del mercato affidate da anni alle Camere di Commercio e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela per i consumatori ed un mercato concorrenziale e trasparente per le imprese che vi operano correttamente.

Attraverso questo nuovo servizio ancora una volta le Camere di Commercio rafforzano l'operato del Governo rivolgendosi da un lato al mondo imprenditoriale e dall'altro a quello dei consumatori.

Per scaricare il testo delle due nuove pubblicazioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29cdz45>

16. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Aperto anche ai cittadini stranieri - Parere del Consiglio di Stato

Gli Stati membri non possono prevedere per i cittadini stranieri - siano essi comunitari, extracomunitari lungo soggiornanti o beneficiari di protezione internazionale - anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali.

Pertanto, alla luce della normativa attuale e nelle more dell'auspicabile sollecito adeguamento della normativa concernente il servizio civile, il Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vista dell'adozione di bandi straordinari, devono disapplicare l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 77 del 2002, che limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il contrasto con la normativa comunitaria, consentendo anche ai cittadini stranieri di accedere al servizio civile.

E' questo quanto viene affermato dal Consiglio di Stato con il **Parere n. 1091/2014**, richiesto dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su sollecitazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e **depositato il 9 ottobre 2014**.

Il Consiglio di Stato è del parere che il requisito di cittadinanza debba essere disapplicato perchè in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione europea e che, pertanto, anche ai cittadini stranieri debba essere consentito di partecipare ai bandi, perlomeno con riferimento a quelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea, ovverosia i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, i cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti, i titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Questo in virtù del **principio della diretta applicazione delle norme del diritto UE e del loro primato su norme interne nazionali eventualmente incompatibili con le prime**.

Nel suo parere, il Consiglio di Stato, ripercorre l'evoluzione nel tempo del servizio civile sottolineando come attualmente l'istituto si configuri in maniera autonoma e diversa dal servizio militare, ed il cui fondamento costituzionale si ricolleggi prevalentemente ai doveri di solidarietà sociale e di concorso al progresso materiale e spirituale della società previsti dagli artt. 2 e 4 Cost. gravanti non solo sui cittadini italiani, ma anche su quelli stranieri residenti regolarmente nel nostro Paese.

(Fonte: ASGI)

[Per saperne di più e per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato e del comunicato stampa congiunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.asgi.it/discriminazioni/consiglio-servizio-civile-nazionale-aperto-cittadini-stranieri/>

17. DISCARICHE - La Regione Lombardia ha fissato le linee guida per una progettazione e gestione sostenibile

La Regione Lombardia, con la **Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2461 del 7 ottobre 2014**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 10 ottobre 2014, ha fissato le "**Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche**".

L'obiettivo del provvedimento risponde all'obiettivo della Regione Lombardia di **ridurre al minimo l'impatto degli impianti di smaltimento dei rifiuti**, mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Le Linee guida **si applicano**, a decorrere dal 10 ottobre 2014, **alle nuove istanze di discarica** e alle istanze di nuovi lotti di discariche già autorizzate che comportano un aumento di superficie, nonché alle istanze di impianti in corso di istruttoria per le quali non si sia ancora conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale.

In ogni caso, le Linee guida dovranno essere un punto di riferimento, se tecnicamente ed economicamente possibile, anche per gli impianti già autorizzati o esistenti, e per quelli in corso di istruttoria per i quali si sia già conclusa la VIA.

[Per scaricare il testo della DGR clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://www.ptpl.altervista.org/burl/2014/burl_41_2014_dgr_07102014_2461.pdf

18. DETERIORAMENTO DELLA TARGA - Prevista una nuova immatricolazione del veicolo ma con procedura semplificata

I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una **nuova immatricolazione del veicolo**, con le procedure indicate nell'art. 93.

Questo è quanto stabilito al **comma 4, dell'art. 102, del Codice della Strada**, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Dunque, circolare con una targa deteriorata e non rifrangente comporta il fermo del veicolo e l'obbligo di immatricolare nuovamente il mezzo. In questo caso però **la procedura amministrativa potrà essere semplificata** evitando di sottoporre necessariamente il veicolo al controllo tecnico di idoneità alla circolazione.

Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti, Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna, Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, con l'**Ordine di servizio n. 13 del 3 ottobre 2014**.

Per agevolare le procedure a carico del cittadino, il Dipartimento per i trasporti ha disposto che, in questi casi, qualora non vi siano state modifiche dell'intestatario della carta di circolazione, trattandosi di un

mero adempimento amministrativo, si può procedere al rilascio di nuove targhe di immatricolazione, indipendentemente dall'idoneità alla circolazione del veicolo, dunque a prescindere dall'esito della revisione ovvero dalla circostanza che la revisione sia scaduta di validità.

Con l'obiettivo della massima semplificazione, prosegue la nota ministeriale, parimenti potrà procedersi nei casi di **smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe** e nei casi di **smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione della carta di circolazione**.

Per scaricare il testo dell'Ordine di servizio in questione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/SP_AMM_MinInt_manzelli_s.pdf

19. Pubblicazione integrale sul web delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione e protezione dei dati personali - Lettera del Garante al Presidente della Cassazione

Dopo che il sito web istituzionale della Corte di Cassazione ha reso accessibili al pubblico le sentenze pronunciate dalla Corte, negli ultimi cinque anni, in materia civile, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha scritto, in data 6 ottobre 2014, al Presidente della Corte Suprema di Cassazione evidenziando che *"la circostanza della pubblicazione integrale delle pronunce - con anche i nominativi, per esteso, delle parti e dei terzi coinvolti a qualunque titolo - non può non suscitare più di una preoccupazione in ordine alla garanzia del diritto alla protezione dei dati personali (spesso anche sensibili e giudiziari) degli interessati"*.

Questa preoccupazione si fonda, in particolare, sui rischi di indicizzazione, decontestualizzazione, finanche alterazione dei dati stessi, inevitabilmente connessi alla loro indiscriminata accessibilità via web; rischi ben evidenziati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014 (C-131/12 - Google-Spain), che, lo ricordiamo, ha introdotto il *"Diritto all'Oblio"*.

In proposito, va infatti considerato se le stesse apprezzabili finalità di promozione della conoscenza, da parte dei cittadini, degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di cassazione non siano egualmente realizzabili con modalità maggiormente idonee a tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati. In tal senso, potrebbe essere utile **riflettere sull'opportunità di espungere dai provvedimenti i dati identificativi**, che pur nulla togliendo alla comprensione del contenuto giuridico della pronuncia, consentirebbe tuttavia di minimizzare l'impatto, in termini di riservatezza, della più ampia accessibilità dell'atto in rete.

In favore di questa soluzione depone, peraltro, un'interpretazione dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 196/2003 (ove lo si ritenesse applicabile al caso di specie) conforme al diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia.

Al fine di individuare le soluzioni maggiormente idonee a coniugare la più ampia conoscenza delle pronunce giurisdizionali e il diritto alla protezione dei dati personali, l'Autorità Garante della Privacy si dichiara sin da ora disponibile ad ogni utile confronto.

(Fonte: Sito del Garante Privacy)

20. AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Reso noto l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni relative alla formazione previste dal D.M. n. 140/2014

Il Ministero della Giustizia, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto il seguente indirizzo di posta elettronica a cui comunicare quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M. n. 140/2014: ufficio3.dgcivile.dag@giustiziacert.it

Ricordiamo che l'articolo 5, comma 4, del D.M. 13 agosto 2014, n. 140, recante *"Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali"*, dispone che siano comunicati al Ministero della Giustizia **non oltre la data di inizio del corso**, tramite posta certificata, i seguenti dati:

- **l'inizio di ciascun corso,**
- **le modalità di svolgimento,**
- **i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici.**